



Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo

Via M.Carucci, 71 - 00143 Roma

Tel.06.50246033-Fax 0650244100

Roma 2 ottobre 2007

Prot.n. 19866

- Alle Direzioni Regionali
- Alle Circostrizioni Doganali
- Agli Uffici Unici
- Alle Associazioni di categoria
- Alle Associazioni Spedizionieri Doganali
- All'Unione Italiana delle Camere di Commercio
Industria Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio. 21
R O M A (Fax 06 78052346)
- Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre,5
R O M A(Fax 06 4882677)

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1001 del 29 agosto 2007 che modifica i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell'ambito del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Con il regolamento (CE) n.1001 del 29 agosto 2007, entrato in vigore il 3 settembre 2007, sono state introdotte alcune modifiche al regolamento (CE) n. 800/1999 al fine di semplificare, in caso di restituzione differenziata, le procedure relative alla presentazione di determinati documenti giustificativi atti a dimostrare che i prodotti, per cui sono chieste le restituzioni, sono stati importati come tali in un paese terzo.

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa in questione si evidenziano, di seguito, le modifiche apportate ai singoli articoli del Reg. CE 800/1999.

Art. 2 paragrafo 1: “zona di restituzione distante” e “paese senza porto”.

L'articolo è stato **integrato** con due nuove definizioni:

- “*Zona di restituzione distante*” che identifica tutte le destinazioni alle quali si applica la parte differenziata della restituzione, **diversa da zero**, per un determinato prodotto. Dalla predetta zona sono stati esclusi tutti i paesi distanti nei settori per i quali esiste un rischio reale di deviazione dei flussi commerciali. Le predette esclusioni sono elencate nel **nuovo** allegato XI del Reg. CE 800/1999.
- “Paese senza porto” che identifica un paese terzo che non dispone di un porto marittimo e che utilizza, per converso, il porto marittimo di un altro paese terzo.

La finalità di tale precisazione è da ricercare nell'introduzione di una nuova deroga all'art. 16 del Reg. CE 800/1999, nel caso di trasporto marittimo in container.

Art. 5 : apposizione sigilli doganali

L'articolo è stato **integrato** nella parte inerente la sigillatura delle merci da parte dell'ufficio doganale di esportazione.

In particolare è stato ribadito che le merci per le quali è richiesta una restituzione all'esportazione devono essere sigillate dall'ufficio doganale di esportazione, applicando *mutatis mutandis* gli articoli 340 bis e 357 par. 2 – 3 – 4 del Reg. CEE 2454/ 93.

La Commissione, considerando tali adempimenti facenti parte delle formalità di carattere generale, ha ritenuto opportuno sopprimere tale disposto dall'art.7 del Reg. CE 2090/2002, ed includerlo nel Reg. CE 800/1999, normativa orizzontale che riguarda le restituzioni in generale.

Ne consegue la soppressione dell'art.7 del Reg. CE 2090/2002 e la necessaria integrazione dell'art. 5 del Reg. CE 800/1999. Si conferma che l'obbligo di suggellare la merce avente diritto alla restituzione è un adempimento **generale** per tutte le predette tipologie di esportazione.

Tutte le deroghe concesse in precedenza da questo Servizio sono annullate.

Eventuali deroghe, esistenti e rilasciate da altre strutture, dovranno essere trasmesse a questo Servizio per un ulteriore esame, preventivo ad una loro conferma.

Art. 8: esemplare di controllo T/5

In considerazione delle molteplici finalità afferenti l'emissione dell'esemplare di controllo T/5, la Commissione ha ritenuto necessario, che gli uffici doganali di **esportazione** (testo evidenziato corretto con nota Prot. n. 23431 del 15.11.2007) **integrino** le informazioni contenute nell'esemplare di controllo anzidetto con la dicitura "Reg. CE 800/1999" di cui all'allegato XII del Reg. CE 800/99, da apporre alla casella 107 del predetto esemplare, al fine di una puntuale applicazione dell'art. 10 del Reg. Ce 2090/2002 (controllo di sostituzione da parte della dogana di uscita).

Gli uffici doganali sono invitati pertanto a prestare la massima attenzione nell'applicazione di tale disposto, in considerazione delle eventuali conseguenze finanziarie che possono derivare dal mancato adempimento della norma.

Art. 15 paragrafo 1: importazione dei prodotti come tali nel paese terzo

La Commissione, ribadendo che i prodotti devono essere **importati come tali** nel paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione, ha **integrato** tale articolo disponendo che il versamento della restituzione è riconosciuto, **anche** nel caso in cui i prodotti **sono stati scaricati come tali in una zona di restituzione distante**, meglio definita al paragrafo 1 del regolamento in oggetto.

Le condizioni per l'applicazione di tale fattispecie sono stabilite dal nuovo art. 17 par. 1 lettera b) e dall'art. 17 par. 2, come meglio precisato nei punti successivi.

Art. 16: documenti attestanti l'importazione e/o scarico del prodotto nel paese terzo.

L'**art. 16 par. 1** è stato **modificato** nella parte in cui prevede che l'operatore economico possa documentare l'importazione definitiva della merce nel paese terzo con una

stampa, copia o fotocopia, debitamente certificata conforme, delle informazioni equivalenti registrate per via elettronica dall'autorità doganale competente.

Lo stesso articolo prevede che, qualora un organismo incaricato al pagamento sia in grado di accedere alle informazioni registrate in via elettronica presso le autorità competenti del paese terzo o a nome di tali autorità, può su richiesta dell'esportatore, **non** richiedere la predetta certificazione.

Al riguardo, tale **disposto non è applicabile per il SAISA** in quanto non è stato posto in essere alcun rapporto della specie.

Pertanto la predetta **documentazione dovrà essere debitamente certificata nei modi di rito.**

L'articolo 16 par. 3 è stato **modificato** nella parte in cui l'esportatore deve presentare una copia o fotocopia del documento di trasporto.

In particolare, su richiesta dell'esportatore, in caso **di trasporto marittimo in container**, in luogo del predetto documento, **possono essere accettate informazioni generate da un sistema informativo gestito da un terzo responsabile del trasporto**, a condizione che questi sia specializzato nel tipo di trasporto in questione e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro conforme alle norme comunitarie (c.d. Tracking & Tracing).

Al riguardo non risulta approvato al momento alcun operatore.

Pertanto, non potendo fruire di tale sistema di informazione, **allo stato attuale rimane obbligatoria la presentazione del solo documento di trasporto cartaceo.**

Art. 17 : esonero dalla presentazione delle prove di importazione e/o scarico del prodotto nel paese terzo

Al fine di semplificare l'onere amministrativo derivante dalla presentazione delle prove di importazione, la Commissione ha introdotto una **ulteriore possibilità di deroga, indipendentemente dall'importo della restituzione ed unicamente per il trasporto marittimo in container di prodotti verso zone di restituzione distanti**, richiedendo la presentazione, **sia** del documento di trasporto che riporti il paese di destinazione finale o un porto normalmente utilizzato per lo scarico dei prodotti destinati ad un paese senza porto, **che** di una delle dichiarazioni di scarico di cui all'art. 16 par. 2 lettere a), b) o c) del Reg. CE 800/1999.

Le predette dichiarazioni di scarico possono essere fornite senza che l'esportatore debba dimostrare di aver adottato le misure opportune per ottenere la documentazione primaria.

La Commissione ha inoltre disposto che, in caso di trasporto marittimo in container, e **su esplicita richiesta dell'esportatore**, in luogo della dichiarazione di scarico possono essere accettate informazioni equivalenti a quelle che figurano nel predetto documento qualora siano state generate da un sistema informativo gestito da un terzo responsabile del trasporto, a condizione che questi sia specializzato nel tipo di trasporto in questione e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro conforme alle norme comunitarie

Allo stato attuale, non potendo fruire di tale sistema di informazione, rimane obbligatoria la presentazione della dichiarazione di scarico in formato cartaceo.

Per poter beneficiare della *ulteriore* esenzione dalla presentazione delle prove di importazione l'operatore deve presentare una apposita istanza a questo Servizio. Previa indagine sull'affidabilità dell'operatore, il SAISA rilascerà apposita autorizzazione, avente validità triennale, da utilizzare per tutte le operazioni di esportazione successive alla data della domanda fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Analogo periodo di validità verrà esteso alle deroghe che saranno rilasciate ai sensi dell'art. 17 par. 1 lettera a) del Reg. CE 800/1999.

Gli estremi identificativi della predetta autorizzazione, nel caso di esenzione di cui all'articolo 17 par. 1 lettera b), **dovranno essere riportati nella domanda di restituzione.**

L'autorizzazione concessa sarà immediatamente revocata, nel caso in cui l'Ufficio doganale di esportazione o questo Servizio accertino o sospettino che l'operatore, nell'intento di aggirare la norma, abbia frazionato in modo fittizio l'operazione di esportazione, o abbia esportato le merci in un paese diverso da quello riportato nella dichiarazione di esportazione o in un paese situato fuori dalla zona di restituzione distante.

Non saranno inoltre rilasciate ulteriori esenzioni ai sensi dell'art. 17 per due anni, a decorrere dalla data di revoca.

In caso di comminazione di detta revoca, la restituzione eventualmente corrisposta dovrà essere rimborsata, salvo presentazione della prova richiesta ai sensi dell'art. 16 del Reg. Ce 800/1999.

Parimenti, saranno trattate le esportazioni redatte dopo la data della revoca in parola.

Fatta salva la durata **triennale** di deroga concessa, restano tuttora valide le precedenti istruzioni di servizio prot.n. 21180 del 16.09.2002

Disposizioni generali

Le disposizioni del regolamento in oggetto devono essere applicate alle istanze di restituzione presentate dal 02/09/07.

Tuttavia, su espressa richiesta dell'esportatore, gli artt. 2 par. 1, art. 15 par. 1, art. 16 par. 1 e 3, art. 17 del Reg. CE 800/1999, così come modificati dal regolamento in oggetto, possono essere applicati alle domande di restituzione presentate prima del termine anzidetto a condizione che siano rispettati i termini fissati dall'articolo 49, paragrafi 2 (presentazione entro i dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione della istanza di restituzione) e 4 (concessione termini supplementari) del Reg. CE 800/1999.

Le Direzioni Regionali e le Circostrizioni in indirizzo sono pregate di impartire urgenti disposizioni ai dipendenti uffici, vigilando sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia.

Gli uffici doganali e le Associazioni professionali sono invitate a dare la massima diffusione alle nuove disposizioni presso gli operatori interessati.

**Il Direttore
Dott. Roberto Chiara**